

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Determinazione               | n. DET-AMB-2026-3067 del 03/06/2026  |
| Oggetto                      | DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta IRETI SpA per l'agglomerato di BEDUZZO (APR1061) di Corniglio per la fognatura pubblica di TIPO UNITARIA. Adozione e Rilascio AUA |
| Proposta                     | n. PDET-AMB-2026-3165 del 29/05/2026   |
| Struttura/Servizio adottante | Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma  |
| Responsabile adottante       | BEATRICE ANELLI  |

Questo giorno tre GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

**RICHIAMATO** il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

### VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) diventato a far data dal 01/03/2026 Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

### VISTA:

- l'istanza presentata ad Arpae SAC di Parma (ora SAE PR) e acquisita con prot PG 56429 del 30/03/2023 – pratica Sinadoc 15793/2023 dal legale rappresentante di IRETI SpA (C.F. 01791490343), con sede legale in Genova, Via Piacenza n. 54 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'agglomerato di BEDUZZO (APR1061) di Corniglio, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;*

- *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);*

### CONSIDERATO CHE:

- che la Ditta risulta essere stata autorizzata da Arpae SAC di Parma (ora SAE PR) con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-3333 del 11/07/2019 per gli scarichi delle acque reflue urbane, successivamente integrata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-3356 del 11/07/2019;

- in merito alle emissioni in atmosfera la Ditta risultava autorizzata con domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale acquisita dalla Provincia di Parma con prot. n. 49606 del 01/08/2012.

*Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna*

**Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma - Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Ovest**

**1**

**P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC [parma@pec.arpae.it](mailto:parma@pec.arpae.it)**

*Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370*

**DATO ATTO** che l'impianto non è soggetto a VIA ai sensi della normativa vigente

**RICHIAMATA** la normativa settoriale ambientale in materia di

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- RICHIAMATO il comma 8 dell'art.124 del D.Lgs.152/06;
- RICHIAMATO il comma 1 dell'art.101 del D.Lgs.152/06 che prevede che l'autorizzazione può stabilire deroghe al rispetto dei limiti per gli scarichi in caso di guasti o malfunzionamenti;
- Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;
- Delibere di Giunta Regionale Emilia-Romagna:
  - n.1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
  - n.286 del 2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
  - n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;
  - n. 201 del 22/02/2016 concernente "Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
  - n.569 del 15/04/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n.201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
  - n.2153 del 20/12/2021 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR n.201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
  - n.2338 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei termini previsti dalla DGR 2153/2021 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione";
  - DGR n. 2201 del 18/12/2023 con la quale si è aggiornato l'elenco degli agglomerati esistenti;
  - DGR n. 2203 del 22/12/2025 con la quale si è aggiornato l'elenco degli agglomerati esistenti;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;
- Delibera del Direttore Generale di Arpae DDG n. 146 del 29/11/2022 riguardante Approvazione Protocollo d'Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane di seguito denominato "Protocollo dei controlli";

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

**CONSIDERATO** che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art.4 commi 1 e 2 D-P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da Arpae, con nota PG 174090 del 13/10/2023 (sollecitato in data 02/08/2024 prot PG 142204), veniva trasmessa ed acquisita con PG 190145 del 22/10/2024 e con PG 206189 del 14/11/2024 agli atti di Arpae;

che con prot. n. PG 222563 del 09/12/2024 Arpae SAC di Parma (ora SAE PR) ha avviato il procedimento, ai sensi della L. 241/90 smi, in merito alla richiesta di autorizzazione sopra indicata;

**DATO ATTO** che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione dell'AUA richiesti in data 09/12/2024 con nota PG 222570 di seguito indicati:

- Relazione Tecnica favorevole del Servizio Territoriale ARPAE di Parma (prot PG 226944 del 16/12/2024);
- Parere favorevole espresso per quanto di competenza da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica (acquisito con nota Arpae prot.n. PG 224574 del 11/12/2024);
- Parere favorevole espresso per quanto di competenza del Comune di Corniglio (acquisito con nota Arpae prot n. PG 227744 del 16/12/2024);
- Parere espresso per quanto di competenza dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (acquisito con nota Arpae prot. n. PG 2993 del 09/01/2025);
- Nulla osta, espresso per quanto di competenza, dall'Ente Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale (acquisito con nota Arpae con prot n. PG 11290 del 21/01/2025);

**CONSIDERATO CHE:** che nel corso dell'istruttoria di AUA, in merito alle emissioni in atmosfera

la Ditta ha dichiarato che *“..Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, si ritiene di considerare le medesime in deroga ex articolo 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 in quanto rientranti nei punti P e P bis della Parte Prima dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs 152/06...”*

- la Ditta aveva presentato nel 2012 di domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, per cui Arpa – Sezione Provinciale di Parma con nota prot.n. 3717 del 09/04/2015 acquisita al protocollo provinciale prot.n. 25743 del 09/04/2015, aveva evidenziato che “...

considerato che

- *il Decreto Ministeriale del 15/gennaio/2014 prevede che non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera “le linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue urbane con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 mc/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico-fisico;...”*
- *la linea di trattamento fanghi in Località Beduzzo, via Molino Nuovo, Comune di Corniglio, costituita da letti di essiccamento ed ispessimento a gravità, è a servizio di un impianto avente potenzialità dichiarata pari a pari a 750 AE, quindi inferiore a 2000 AE*

si ritiene che:

*il Depuratore di Beduzzo via Molino Nuovo, Comune di Corniglio ad oggi rientri nell'elenco degli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1...”;..;*

**CONSIDERATO** che IRETI SpA ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

**RAVVISATA** la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione e rilascio dell'AUA a favore di IRETI SpA, per l'agglomerato di Beduzzo (APR1061) di Corniglio;

**VISTA** la Determina Dirigenziale DET-2026-277 del 15.04.2026, di conferimento dell'incarico dirigenziale dell'Unità di Staff del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (ARPAE SAE PR) alla Dott.ssa Beatrice Anelli;

**ATTESO** che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia ARPAE di Parma;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

## DETERMINA

**1. DI ADOTTARE e RILASCIARE** ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore di IRETI SpA (Codice Fiscale 01791490343) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'agglomerato di BEDUZZO (APR1061) di Corniglio che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

| MATRICE/<br>SETTORE<br>AMBIENTALE | Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003   | Ente Competente |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| Acqua                             | a Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) | ARPAE           |
| Rumore                            | b Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95  | Comune          |

**2. DI STABILIRE** che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A1 Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica*
- *Allegato E Comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 c.4 o c.6 della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11.*

**3. DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA **ha durata pari a 15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di adozione del presente provvedimento e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

**4. DI DARE ATTO** che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

**5. DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

**6. DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**7. DI TRASMETTERE** la presente determina di AUA all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Corniglio, AUSL Dipartimento Sanità Pubblica, Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e Ente Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**8. DI TRASMETTERE** la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

**DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013 n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAEPR territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

*istruttore tecnico: Francesco Piccio*

**La Dirigente  
Responsabile Unità di Staff  
Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma  
D.ssa Beatrice Anelli  
(firmato digitalmente)**

*Assolvimento di imposta di bollo, relativa al rilascio del presente atto, con marca da bollo n. 01191945673857*

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica**

**INTRODUZIONE:**

- Pratica Sinadoc 15793/2023: IRETI SpA per l'agglomerato di BEDUZZO (APR1061) di Corniglio;
- Lo scarico in oggetto proviene dall'agglomerato di Beduzzo con carico nominale pari a 235 AE; Il codice agglomerato è APR1061 come indicato dalla DGR n. 2203 del 22/12/2025.
- che IRETI SpA ha dichiarato per la matrice scarichi idrici, nella domanda AUA sopra richiamata *"...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo..."*;

**CONSIDERATO:**

- che per quanto riguarda gli aspetti pianificatori e progettuali dell'impianto di trattamento e degli scarichi in esame, si rimanda ai rispettivi provvedimenti e pareri di competenza;
- I documenti tecnici (Database e Cartografia degli agglomerati) relativi alla DGR 2203/2025, messi a disposizione da Arpae Direzione Tecnica;
- che dall'analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Variante PTCP 2008 quale "Approfondimento in materia di tutela delle Acque") l'area in cui ricade lo scarico in questione non risulta rientrare tra le aree classificate come "vulnerabili";
- che lo scarico ricade all'interno del perimetro del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma;
- che risulta attualmente presente, per la tipologia di agglomerato, un sistema depurativo conforme a quanto richiesto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e specificato in particolare nella Delibera di G.R.1053/2003, nella Delibera di G.R. 201/2016 e nelle circolari regionali applicative;
- che la fognatura in oggetto non rientra nei termini della disinfezione in continuo individuati dall'AUSL;
- il punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 2153/2021 con cui si delibera *"di stabilire che per le infrastrutture fognario/depurative afferenti agli Agglomerati presenti sul territorio regionale, ancorché già realizzate alla data di pubblicazione del presente atto, essendo queste funzionali allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale non suscettibile di interruzione, laddove in fase di autorizzazione delle stesse risulti necessario condurre verifiche di carattere idraulico il cui svolgimento richieda tempi non compatibili con i tempi previsti dal procedimento amministrativo, nelle more dello svolgimento da parte del richiedente delle attività previste dalle Disposizioni di cui all'Allegato 2 al presente atto, ARPAE potrà comunque concludere il procedimento subordinando l'autorizzazione all'acquisizione, nel corso della durata della stessa, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'Autorità idraulica competente"*;

**CONSIDERATI ALTRESI':**

- Relazione Tecnica favorevole del Servizio Territoriale ARPAE di Parma (prot PG 226944 del

16/12/2024);

- Parere favorevole espresso per quanto di competenza da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica (acquisito con nota Arpae prot.n. PG 224574 del 11/12/2024);
- Parere espresso per quanto di competenza dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (acquisito con nota Arpae prot. n. PG 2993 del 09/01/2025) *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- Nulla osta, espresso per quanto di competenza, dall'Ente Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale (acquisito con nota Arpae con prot n. PG 11290 del 21/01/2025);

### **CONSIDERATO INFINE**

che nel parere espresso, ai sensi della DGR 2153/2021 punto 5), da parte dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota pervenuta in data 09/01/2025 e sopra richiamata si legge "*...ritiene, ai sensi della DGR n. 2153/2021, punto 5), che: 1. sia possibile la conclusione del procedimento da parte di ARPAE...*";

### **FATTO SALVO:**

- quanto previsto e prescritto dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC) pervenuto in data 09/01/2025 PG n. 2993 e sopra richiamato; per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel suddetto parere si rimanda alla stessa Agenzia Regionale quale autorità idraulica competente;
- che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria e nell'impianto di trattamento;
- le disposizioni delle vigenti normative regionali, in particolare eventuali allacci alla rete fognaria pubblica per ambiti di nuovo insediamento o interventi di riqualificazione o sostituzione urbana dovranno essere valutati e verificati come da disposizioni regionali vigenti di cui alla DGR n. 201/2016 punto 4;
- specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

### **PARTE DESCRITTIVA:**

- Denominazione fognatura: Beduzzo;
- Tipo di Fognatura: unitaria;
- Corpo idrico recettore: Torrente Parma;
- Impianto di trattamento: impianto Biodischi;
- Potenzialità impianto: 750 A.E.;
- *Abitanti Equivalenti trattati dal depuratore*: 235 AE di cui 229 A.E. di acque reflue domestiche + 6 A.E. di acque reflue industriali;
- *Abitanti Equivalenti serviti dalla rete fognaria*: 235 AE di cui 229 A.E. di acque reflue domestiche + 6 A.E. di acque reflue industriali;
- Volume scaricato: 17447 m3/anno;

nonché dei seguenti scaricatori, così identificati come da documentazione presentata da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato:

- Denominazione manufatto fognario: F-PR-012-RNEMI-SC3570939;
- Tipologia: Scolmatore by pass di testa impianto di depurazione;
- Ubicazione: Beduzzo, via Mulino Nuovo;
- Corpo idrico ricettore: Torrente Parma;
- Portata massima di tempo secco della rete fognaria: 2,95 l/s;
- Portata massima non sfiorata: 40,55 l/s;
- Portata nera media della rete fognaria: 0,549 l/s;
- Rapporto di diluizione: 74;
- Presenza vasca di prima pioggia: no;

- Denominazione manufatto fognario: F-PR-012-RNEMI-SC3570940;
- Tipologia: Scolmatore di piena in rete per alleggerimento rete;
- Ubicazione: Beduzzo;
- Corpo idrico ricettore: Torrente Parma;
- Portata massima di tempo secco della rete fognaria: 1,25 l/s;
- Portata massima non sfiorata: 22,15 l/s;
- Portata nera media della rete fognaria: 0,206 l/s;
- Rapporto di diluizione: 108;
- Presenza vasca di prima pioggia: no;

#### **PRESCRIZIONI:**

1. In applicazione del punto 5 della DGR 2153/2021, così come da parere dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile pervenuto in data 09/01/2025 e sopra richiamato, entro 12 mesi dal ricevimento della presente, dovrà essere inviata ad Arpaè SAEPR e all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la documentazione integrativa richiesta e indicata nel parere dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con prot. Arpaè PG 2993 del 09/01/2025; conseguentemente, nei successivi 60 giorni, l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dovrà fornire il suo parere di competenza, così come previsto dalla normativa vigente.

2. I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dal punto 7 della Direttiva di Giunta Regionale 1053/2003, e precisamente dalla tabella 3 per la categoria di agglomerato corrispondente. Tuttavia qualora la destinazione del corpo idrico ricettore richiedesse, in futuro, di stabilire per lo scarico oggetto della presente autorizzazione limiti di emissione più restrittivi di quelli suindicati, questi verranno comunicati da Arpaè Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia (SAEPR) di Parma al Titolare dello scarico destinatario del presente provvedimento.

3. Entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, dovrà pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia (SAEPR) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma il referto analitico relativo a un campione delle acque scaricate dal tronco fognario in questione unitamente al relativo verbale di prelievo. Successivamente, il numero e la frequenza degli autocontrolli nonché le procedure per l'archiviazione dei risultati dovranno essere adeguati a quanto previsto dall'allegato 5 della Parte Terza del D. Lgs.152/06 e s.m.i..
4. Dovranno essere condotti almeno due autocontrolli annuali, da effettuare sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto.
5. La rete fognaria e l'impianto di trattamento dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee. Il Gestore deve porre in atto azioni gestionali e di manutenzione e controllo dei sistemi fognari per contenere al minimo gli impatti dello scarico sul corpo idrico recettore, quali ad esempio pulizia delle reti, pulizia della zona di scarico e pulizia di eventuali altri manufatti a servizio della rete fognaria.
6. Deve essere tenuta registrazione, a disposizione degli organi di controllo, degli interventi di controllo, gestione, monitoraggio e manutenzione della rete fognaria e dell'impianto di trattamento, includendo eventuali imprevisti tecnici e malfunzionamenti e allegando eventuale documentazione comprovante, da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione.
7. E' fatto divieto di consentire l'allaccio di insediamenti produttivi alla rete fognaria oggetto della presente autorizzazione senza aver prima dato adeguata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma.
8. Per quanto riguarda gli allacci di insediamenti civili, non potrà essere superata la potenzialità massima della rete fognaria tenendo conto che l'eventuale collettamento di altre località o agglomerati dovrà essere preventivamente autorizzato da Arpae Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma.
9. Il Titolare dello scarico dovrà recepire ed attuare tutti gli interventi per il mantenimento della qualità delle acque superficiali del corpo recettore dello scarico dell'impianto, impegnandosi a garantire la presenza di manufatti/impianti accessori (quali generatori di corrente) e/o provvisori nel caso si presentino fenomeni di emergenza sul carico in ingresso/uscita all'impianto di trattamento.
10. Lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione e devono essere garantiti l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza (nel rispetto della metodologia IRSA).
11. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione in prossimità del punto di scarico nel corpo idrico recettore; tale punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque. L'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare problemi di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
12. In caso si verificano imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o all'impianto di trattamento (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi e/o ingressi anomali), dovrà esserne data immediata comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia (SAEPR) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma, al Comune di Corniglio e altresì ad AUSL, e dovranno essere indicate le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.
13. Qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura e impianto di trattamento e/o da sua manutenzione/pulizia dovrà essere gestito nel rispetto della normativa di settore vigente e la documentazione comprovante l'avvenuta corretta gestione dovrà essere tenuta a disposizione delle Autorità di controllo.

14. Eventuali modifiche, rispetto a quanto agli atti del presente procedimento di AUA, devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR n. 59/2013, e conformemente alle vigenti disposizioni di settore nazionali e regionali.
15. Gli scolmatori di piena dovranno attivarsi solo in seguito a eventi meteorici.
16. Gli scolmatori di piena lungo la rete fognaria ai sensi della DGR n. 286/2005 dovranno attivarsi in seguito a eventi meteorici che determinino una portata di sfioro pari almeno a 3 volte la portata nera media.
17. Lo scolmatore di testa impianto dovrà attivarsi in seguito ad eventi meteorici che determinano una portata di sfioro non inferiore a 2 : 4 volte la portata nera media.
18. Gli scolmatori dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza ed essere accessibili per la manutenzione e gli eventuali controlli.
19. Devono essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, ai manufatti scolmatori, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari. I fanghi raccolti nelle suddette operazioni dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato; i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.
20. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nei corpi idrici recettori onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste.
21. Ulteriori elementi documentali, relativi all'occupazione delle aree demaniali eventualmente interessate dallo scarico dei reflui, dovranno essere tempestivamente comunicati.
22. E' vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.

**Si ricorda che:**

- l'accettazione dei reflui in rete fognaria dovrà sempre e comunque rispettare le caratteristiche stabilite dal regolamento di fognatura adeguato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- devono essere rispettate le disposizioni concernenti la disciplina prevista dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06;
- lo scarico dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico del corpo idrico recettore.

*nota: competenza Arpae*

**Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11**

**INTRODUZIONE**

- Pratica Sinadoc 15793/2023: IRETI SpA per l'agglomerato di BEDUZZO (APR1061) di Corniglio;

**CONSIDERATO**

- che Il Comune di Corniglio non è dotato di classificazione acustica del proprio territorio, quindi ai sensi dell'art 8 del DPCM 14/11/97 si applicano i limiti di cui all'art 6 del DPCM 1 marzo 1991, ovvero l'area oggetto del presente parere è individuata acusticamente "tutto il territorio nazionale" con valori limite di 70 dB(A) per il periodo diurno e 60 per il periodo notturno

- Parere favorevole espresso per quanto di competenza del Comune di Corniglio (acquisito con nota Arpae prot n. PG 227744 del 16/12/2024);

**PRESCRIZIONI**

la Ditta è tenuto a rispettare le seguenti condizioni:

- applicazione dei limiti di cui all'art. 6 del DPCM 1 marzo 1991;

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;

- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;

- deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

*nota: competenza Comune*





VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la documentazione trasmessa da IRETI che per la rete di scarico del depuratore di Be-  
duzzo non fornisce indicazioni sulle portate raccolte durante gli eventi meteorici (rete unitaria);

DATO ATTO che la D.G.R. n. 2153/2021, in particolare il punto 5), stabilisce che gli scarichi in questione, in quanto esistenti, svolgono un servizio pubblico essenziale non suscettibile di interruzione;

**RITIENE, ai sensi della D.G.R. n. 2153/2021, punto 5), che:**

1. sia possibile la conclusione del procedimento da parte di ARPAE;
2. il parere di compatibilità idraulica potrà essere rilasciato dallo scrivente Ufficio solo previa presentazione di una relazione tecnica in cui sia bene esplicitata la valutazione della portata scaricata in relazione al sistema di raccolta esistente (acque nere e apporti di acque meteoriche), con livello di dettaglio adeguato alla complessità delle opere, all'importanza del corpo idrico recettore ed al grado di interferenza fra rete immissaria e recettore finale.

**Per il rilascio del parere ex R.D. n. 523/1904 si rimane, pertanto, in attesa della documentazione richiesta al punto 2), per la redazione della quale si ritiene compatibile una tempistica di un anno.**

Ai fini della sicurezza, dovranno in ogni caso essere rispettate le seguenti prescrizioni, raccomandazioni, ed obblighi generali:

1. si invita il proponente a verificare periodicamente l'efficienza e la stabilità del sistema di scarico e dei suoi componenti tecnici, compresa l'adozione di accorgimenti atti ad evitare erosioni e dissesti alle rive torrentizie, nonché ad impedire alluvionamenti e/o fuoriuscite di acque nelle aree limitrofe nel caso di eventi estremi; si rammenta che tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>;
2. si raccomanda al proponente di verificare che la rete di scarico sia sempre accessibile ed ispezionabile, provvedendo quindi al periodico taglio e rimozione della vegetazione spontanea, compresa la rimozione dei rami caduti e quant'altro possa interferire con il regolare deflusso delle acque fluviali per un tratto significativo e tale da consentire il corretto funzionamento della rete stessa;
3. si rammenta che qualsiasi intervento in area del demanio idrico deve essere preventivamente valutato dallo scrivente Ufficio, compresi eventuali lavori finalizzati alla manutenzione, conservazione o miglioramento dei manufatti di scarico;
4. qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dallo scrivente Ufficio in quanto autorità idraulica competente;
5. qualunque modifica dello stato dei luoghi e alle opere assentite ovvero qualunque modifica alla rete che comporti un aumentato afflusso nel reticolo idrografico demaniale, dovrà essere preventivamente approvata dallo scrivente Ufficio, e corredata da relazione di compatibilità idraulica, con tempi di ritorno adeguati al rischio idraulico dell'area, che definisca gli accorgimenti tecnici da adottare ai fini dell'invarianza idraulica. Gli interventi di sola manutenzione ordinaria sono invece soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;



6. si rammenta che il proponente dovrà acquisire anche la concessione per occupazione di area demaniale degli scarichi.

Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Questa Agenzia si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena.

Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente, nonché a mezzi e imprese da questo Ufficio incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, lo scrivente Ufficio può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del richiedente a ogni pretesa d'indennizzo.

Ing. Gabriele Bertozzi  
(documento firmato digitalmente)

AP/PV

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**